



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 11.4.2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n°28092/2017 R.G.

TRA

████████████████████ - ██████████ in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Quirino Visconti n°20 presso lo studio legale dell'avv. Nicola Petracca e dell'avv. Fabiana Corsi che la rappresentano e difendono per mandato allegato al ricorso; - OPPONENTE -

CONTRO

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n°35, rappresentato e difeso per mandato a margine del decreto ingiuntivo dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo; - OPPOSTO -

oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – assoggettabilità a contribuzione di somme percepite a titolo di “integrazione del TFR con riferimento a rapporti di lavoro subordinato intercorsi” in sede transattiva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 7.8.2017 e ritualmente notificato, ██████████
████████████████████ proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n°4509 emesso da questo Tribunale in data 12.6.2017, notificato in data 13.7.2017, che la



vedeva condannata al pagamento di €11.860,38 a favore dell'INPGI per contributi omessi e sanzioni civili sulla somma di €23.000,00 versata nel maggio 2010 in sede di conciliazione giudiziale a titolo di "integrazione del TFR con riferimento a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi" alla giornalista [REDACTED]

Sosteneva l'opponente l'insussistenza del credito dell'Istituto avendo la [REDACTED] ammesso in sede giudiziale la carenza di legittimazione passiva della [REDACTED] essendo state le somme erogate a titolo di integrazione del TFR come tali escluse dalla base imponibile, avendo le parti sottoscritto accordo novativo e non avendo in alcun modo l'opponente ammesso la fondatezza delle pretese avversarie, dal che la firma del verbale di conciliazione al solo fine di evitare l'alea del giudizio.

In via subordinata sosteneva l'opponente l'erroneità dell'importo ingiunto non potendo le sanzioni civili superare il 60% di quelle oggetto di pretesa.

Concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPGI ribadendo la sussistenza dell'obbligazione contributiva, argomentando in merito alla correttezza delle sanzioni applicate e concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Concesso termine per note, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e come tale dev'essere rigettato.

Occorre in primis ricordare come l'onere di provare la natura di integrazione al TFR della somma erogata incombe sull'opponente stabilendo l'art.12 L. 30 aprile 1969 n.153 la natura onnicomprensiva della base imponibile ai fini contributivi, costituita da tutto quanto corrisposto al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, salve le eccezioni tassativamente indicate. Dispone infatti l'indicata norma al comma 1: "*Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento*" mentre l'art.46 comma 1 richiamato, per come modificato dal D.Lgs.314/1997, precisa: "*Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.*"



In conformità si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità, precisando come ai sensi dell'art.12 L.153/1969, la retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali *“è costituita non solo dal corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì da tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere ... che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione datane dalle parti, fatta eccezione per le sole erogazioni espressamente escluse dalla base imponibile ex art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153”* (ex multis, Cass. Sez. Lav., n. 15813 dell'11.11.2002).

La regola, immutata in ragione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 314/1997, è quindi quella dell'imponibilità delle somme erogate al lavoratore salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.

Venendo quindi all'esame di dette eccezioni, dispone il comma 4 dell'art.6 Decreto Legislativo n°314/1997, pienamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che sono esclusi dalla base imponibile e quindi non costituiscono reddito *“a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso”*.

Il comma 10 del medesimo articolo precisa poi che la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza interessate.

Quindi non sono soggette a contribuzione ex lettera a) somme erogate a titolo di TFR e ex lettera b) non solo le somme corrisposte *“in occasione della cessazione del rapporto”* ma anche quelle *“la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione”*.

Nel caso di specie, a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede giudiziale in data 14.12.2012 (doc.3 fascicolo INPGI prima fase), [REDACTED] ha corrisposto alla giornalista [REDACTED] oltre due anni e mezzo dopo la cessazione del rapporto di lavoro con [REDACTED] intervenuta il 31.5.2010, la somma lorda di €23.000,00, motivando il pagamento con la dicitura *“integrazione del TFR erogato con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi”*.

Con riferimento alla scriminante *“somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all'esodo”* se l'accordo transattivo precede la risoluzione, un momento di erogazione successivo non potrebbe di per sé ritenersi elemento determinante onde ritenere insussistente il fine di incentivo, comunque salvo



anche se l'erogazione è posticipata purchè l'accordo che la dazione prevede sia precedente il venir meno del rapporto.

Ben diverso il caso in esame ove l'accordo per la ricezione di somme a titolo integrazione del TFR è stato successivo (per altro con intervallo significativo) al venir meno del rapporto essendo evidente che non può ritenersi incentivo a una scelta ciò che la scelta segue. Esclusa quindi la possibile operatività della prima scriminante.

Rimane quindi da valutare la sussistenza delle restanti eccezioni: somme corrisposte a titolo di TFR (lettera a)) ed erogazione di somme che tragga origine dalla cessazione del rapporto (seconda ipotesi di cui alla lettera b)), nella specie sotto forma di "integrazione del TFR", dizione espressamente utilizzata in sede transattiva.

Valutazione da operare tenuto conto dell'effettiva ragione posta a fondamento dell'erogazione, se necessario a prescindere dal *nomen juris* utilizzato dalle parti, essendo la disciplina contributiva imperativa e come tale non disponibile.

In tal senso si richiama costante giurisprudenza di legittimità secondo cui *"In materia di contributi previdenziali, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può in alcun modo incidere la volontà negoziale, che regoli diversamente l'obbligazione stessa o risolva con un contratto di transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.* (ex multis Cass. Sez. Lav. n. 3686/2014). Ciò atteso che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'Ente previdenziale, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n.17670/2007 e n.17495/2009).

Orbene, il titolo "integrazione del TFR" per aver senso giuridico, non può che riferirsi ad accantonamenti dovuti e non versati.

Per come riferito dall'opponente, con ricorso ex art.414 c.p.c., notificato a [REDACTED] nel giugno 2011, la signora [REDACTED] adiva il Tribunale di Roma, chiedendo venisse dichiarata la natura giornalistica e subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 2003 in ragione di accertata nullità della clausola del termine apposta ai contratti di lavoro intercorsi tra la parte ricorrente e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente decorrenti dal 14 marzo 2005 al 10 marzo 2006 e dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010. Da tale accertamento l'istante faceva conseguire, tra le altre, domanda di condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della complessiva somma di €12.978,96 (calcolata dal 1 marzo 2004 fino al 31 maggio 2010), a titolo di differenze retribuzione, mensilità supplementari e trattamento di fine



rapporto, oltre richiesta di reintegrazione e/o riammissione in servizio e risarcimento danni ex art.32, comma 5, L. n.183/2010 in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

Incontestato che al cessare di ogni prestazione formalmente a termine la ricorrente abbia percepito l'intero maturato a titolo di TFR riferito a ciascun singolo periodo lavorativo, la pretesa azionata in giudizio dalla lavoratrice si riferiva all'obbligo di "adeguamento" del TFR in ragione della dedotta sussistenza di unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso anche negli intervalli temporali tra un contratto e l'altro.

Il versamento di somma di valore quasi doppio rispetto al totale richiesto a titolo di differenze retributive e TFR in sede di conciliazione giudiziale, con l'imputazione "integrazione del TFR", significa allora in parte implicitamente ammettere la fondatezza delle domande retributive azionate in ricorso non trovando diversa ragione il calcolo di un maggior ammontare degli accantonamenti ed in altra parte imputare a integrazione del TFR somme che si teme dovute a titolo risarcitorio per illegittima apposizione del termine e retribuzioni maturate successivamente all'illegittima cessazione della prestazione.

Insomma, la circostanza che il pagamento della somma abbia coinciso temporalmente con le rinunce operate in sede conciliativa dalla lavoratrice piuttosto che con la cessazione del rapporto, rende più verosimile e convincente la tesi che il pagamento sia stato effettuato a fronte di tali rinunce e non a fronte della cessazione del rapporto già in precedenza verificatasi.

Appare quindi evidente che l'erogazione della somma su cui è stato calcolato l'obbligo contributivo nulla ha a che vedere con il dovuto in relazione all'originario TFR riferito a ciascun rapporto a termine traendo motivo semmai dall'alea del giudizio riguardante l'invalidità di tali rapporti e dalla conseguente insufficienza delle retribuzioni percepite per come dedotta nell'atto introduttivo dalla lavoratrice.

Né può la società invocare un intento novativo quale fonte di tale dazione tanto più che a "titolo novativo" per espressa volontà delle parti firmatarie la conciliazione, viene versata una somma a parte, pari ad €1000,00 in relazione alla quale nulla è stato richiesto dall'INPGI. Il che esclude la fondatezza anche di tale ulteriore argomento di difesa.

Ed infatti in sede transattiva, subito dopo il capoverso con il quale viene pattuita la dazione della somma di €23.000,00 oggetto di contribuzione è espressamente detto: [REDACTED] senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese e al solo fine di dirimere la controversia, offre, altresì, alla dott.ssa [REDACTED] la somma lorda di €1.000,00 (mille,00), a titolo di transazione generale e novativa ai sensi e



per gli effetti di cui agli artt. 1965 e ss. cod. civ, di ogni e qualsiasi pretesa, anche di natura retributiva e/o risarcitoria" che nello svolgimento e nella cessazione dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti possa trovare fondamento e/o origine".

Insomma, ciò che le parti hanno inteso conferire a titolo di transazione generale e novativa è espressamente individuato in €1000,00 e pacificamente non è stato considerato dall'INPGI ai fini della quantificazione dei contributi richiesti. Irrilevante quindi ai nostri fini, pur interessante astrattamente sotto il profilo di diritto trattato, la lunga disquisizione in sede di note di entrambe le parti riferita al valore novativo o meno dell'accordo intercorso.

Irrilevante altresì che l'associazione in sede di atto transattivo non abbia riconosciuto alcuno dei diritti rivendicati ed anzi abbia espressamente escluso tale riconoscimento atteso che, per come sopra precisato, l'indagine riferita all'effettiva natura della dazione di denaro prescinde da eventuali intenti dissimulativi, né abbisogna di ammissioni esplicite.

Né possono ritenersi escludere quanto sopra accertato le dichiarazioni rese dalla ricorrente a verbale d'udienza riportate in ricorso mancando qual si voglia accertamento giudiziale il quale per altro, per ordinanza del giudice (il quale evidentemente non aveva ritenuto la causa matura per la decisione) avrebbe dovuto essere operato tramite l'escussione di testimoni, fase istruttoria che non ebbe luogo proprio in ragione dell'intervenuta transazione.

Insussistenti quindi anche le restanti scriminanti di cui alle lettere a) e prima parte della lettera b) art.6 cit.

Ha sollevato in via subordinata la resistente eccezione afferente la quantificazione delle somme richieste sostenendo che l'importo eventualmente dovuto a titolo di somme aggiuntive ammonterebbe al 66% dei contributi omessi, in violazione delle delibere INPGI in materia di sistema sanzionatorio.

Anche tale eccezione è priva di pregio.

Orbene, la delibera INPGI richiamata, n. 123/2004 del 19.5.2004 (doc.8 fascicolo opposto), ha recepito la disciplina di cui all'art.116 della L .n.388/2000 in materia di sanzioni civili connesse all'evasione e omissione contributiva, norma che al comma 8 statuisce: "*in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o*



premi non corrisposti entro la scadenza di legge". Il successivo comma 9 aggiunge: "dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46."

Dall'esame del ricorso monitorio (doc. A allegato alla comparsa) emerge come la somma richiesta a titolo di contributi era pari ad €7.135,75 mentre le sanzioni ammontavano ad €4.724,63, cifra che assomma in sé €4.281,45 a titolo di sanzioni civili (60% dell'importo omesso) e interessi di mora maturati la cui percentuale dell'8% su base annua nel periodo di riferimento non è stata oggetto di contestazione.

Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.

I compensi di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

condanna parte opponente alle refusione a parte opposta dei compensi di lite liquidati in complessivi €2.500,00.

Roma, l'11.4.2018

Il Giudice

Dott. Donatella Casari

